



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Rovigo

Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa di primo grado iscritta al n. _____ /2018 R.G. e promossa da

(C.F. _____), in persona

del legale rappresentante p.t.

(C.F. _____),

- attori oppONENTI -

con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO,

contro

(C.F. _____) e per essa _____ S.P.A. in

persona del legale rappresentante, quale mandataria

- convenuta -

con il patrocinio dell'avv. _____,

Conclusioni di parte attrice:

come da foglio depositato in via telematica il 27.6.2022.

Conclusioni di parte convenuta:

come da foglio depositato in via telematica il 27.6.2022.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Su ricorso di _____ l (di seguito solo _____), per il tramite della



mandataria S.p.A., è stato emesso in data 13.9.2018 il decreto ingiuntivo n. 1425/2018 (RG n. 1425/2018) nei confronti di S.r.l., ora in liquidazione (di seguito solo) quale debitrice principale e di quale garante, per il pagamento della somma di € 278.782,18 oltre interessi e spese a titolo di saldo non pagato del contratto di mutuo fondiario stipulato – con S.p.A. - in data 7.12.2010 ai nn. Rep. 5 e Racc. a rogiti Notaio di Ferrara.

Contro il decreto entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione, contestando “la legittimazione e la titolarità della ” a richiedere alcunché rispetto al mutuo ipotecario riferentesi alla ” (citazione, pag. 2) e lamentando:

- l’illegittimità della risoluzione del mutuo e della revoca del beneficio del termine da parte della mutuante , risultando all’epoca della comunicazione del 17.9.2015 non (ancora) pagata una sola rata del contratto e dunque difettando i presupposti della risoluzione previsti dall’art. 40 co. 2 TUB;
- l’usurarietà (oggettiva) dei tassi pattuiti (pagg. 4-14 della citazione in opposizione);
- l’usurarietà del contratto anche sotto il profilo c.d. soggettivo o concreto ex art. 644 co. 3 c.p., in ragione della sproporzione tra i tassi applicati e quelli medi e poiché al tempo della stipula la debitrice si trovava “fortemente esposta con il ceto bancario”;
- la sussistenza di un controcredito della debitrice opponente, al tempo della revoca, superiore alla rata impagata e corrispondente a quanto sino ad allora corrisposto (e ripetibile) a titolo di interessi usurari o di interessi ultralegali ex art. 117 TUB;
- con riferimento alla disposizione da ultimo invocata, l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale (i) per erronea indicazione del TAEG/ISC ed omessa indicazione, nel computo dello stesso, dei costi di assicurazione e della garanzia fideiussoria; (ii) per mancata specificazione del “grado di progressione dell’imputazione del rimborso”; (iii) per difetto di corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello indicato nel



piano di ammortamento allegato;

- l'illegittimo effetto anatocistico del piano di ammortamento c.d. "alla francese";
- la nullità del negozio fideiussorio per nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.

Hanno concluso chiedendo la revoca del decreto, l'accertamento delle illegittimità commesse e dell'inefficacia della fideiussione, il ricalcolo del dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte, previa compensazione, al rimborso di interessi ed oneri illegittimamente corrisposti, al "mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario per la quota residua di capitale e con riformulazione di un piano di ammortamento formato esclusivamente sulla quota di capitale".

Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione o, comunque, la condanna degli opposenti al pagamento della somma ingiunta.

Ha replicato all'opposizione deducendo:

- la propria legittimazione;
- la natura di garanzia autonoma a prima richiesta del negozio stipulato dal i;
- la legittimità della revoca del beneficio del termine in ragione dei procedimenti esecutivi pendenti nei confronti della debitrice e del fatto che, comunque, dall'aprile 2015 alcun pagamento è intervenuto da parte degli opposenti;
- l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla usurarietà dei tassi applicati, per erroneità del computo degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata nel relativo conteggio;
- l'insussistenza di usura c.d. soggettiva, difettando prova dell'atteggiamento speculativo e profittatorio della banca mutuante;
- l'irrelevanza di eventuali difformità dell'ISC rispetto al tasso concretamente applicato ai fini dell'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, poiché lo stesso,



svolgendo unicamente una funzione informativa, in presenza di costi ed oneri comunque pattuiti, giustificerebbe semmai il risarcimento, per responsabilità contrattuale o precontrattuale, del danno cagionato dall'inadempimento informativo, nel caso di specie insussistente;

- la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.

Autorizzata la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto (ordinanza 29.7.2019, qui richiamata), la causa è stata istruita esclusivamente disponendo CTU contabile sul quesito formulato con ordinanza 19.2.2021 (qui richiamata), affidata al dott. (

e depositata in data 30.9.2021, quindi trattenuta in decisione all'udienza del 29.6.2022, che si è svolta nelle forme consentite dall'art. 221 co. 4 l. 77/2020.

Re melius perpensa, l'opposizione va accolta risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al "difetto di legittimazione" dell'opposta, *rectius* al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria Fino 2.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che in materia di cessione del credito in blocco *"sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto"* (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che *"la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1246 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto"* (Cass. 25.9.2018 n. 22548). Ha altresì precisato che *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare*



del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. 5.11.2020 n. 24798; Cass. 2.3.2016 n. 4116).

Con specifico riferimento alla legittimazione del cessionario ad impugnare la pronuncia giudiziale emessa nei confronti del proprio dante causa, la Suprema Corte ha altresì affermato la necessità dell'allegazione del titolo su cui fonda la successione a titolo particolare nel diritto controverso, *"essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte"* (Cass. 11.4.2017 n. 9250; ord. n. 8975 del 15.5.2020)

Nel caso di specie, anche a voler ridurre a mero *lapsus calami* l'allegazione di contenuta nel ricorso monitorio secondo la quale *"la posizione debitoria di cui al presente atto"* sarebbe stata oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato in data 20.11.2014 da p.A. con l., la stessa ha dedotto di essere succeduta a titolo particolare ad , originaria creditrice, in forza di atto di cessione in blocco di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza *"con efficacia dal 14.7.2017"*, e che di tale cessione sarebbe stato dato avviso nella G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017.

Ha prodotto non copia della Gazzetta Ufficiale, ma un documento apparentemente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 (doc. 4 allegato al ricorso), nel quale si è dato *"avviso di cessione di crediti pro-soluto"* *"avente ad oggetto tutti i crediti di Unicredit spa derivanti da contratti di mutuo, di*



apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 [...]” con l’aggiunta che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito Internet www.]”.

A fronte della contestazione relativa a legittimazione e titolarità mossa da parte opponente nella citazione introduttiva, ha prodotto altresì un “elenco dei debitori inclusi” (doc. 13), allegandone la reperibilità nel medesimo sito internet indicato nell’estratto della gazzetta ufficiale, ed ulteriore documento (doc. 14) comprovante il fatto che alla debitrice :

risulterebbe abbinato il codice cliente n. 7, ricompreso nell’elenco dei codici di cui al superiore doc. 13.

È vero che le successive contestazioni di parte opponente sono state formulate solo nella terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, ma è altresì vero che quella relativa al difetto di titolarità del credito deve ritenersi non una eccezione (men che meno un’eccezione in senso stretto) sottoposta al regime di preclusioni imposto dalla legge processuale, ma una mera difesa della parte, spendibile in ogni momento del giudizio (*“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare. [...] il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio”*: così Cass. SS. UU. 16.2.2016 n. 2951).



Ebbene, facendo applicazione dei principi interpretativi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sopra compendiate, si deve concludere che _____ non abbia fornito, com'era suo onere fare, prova sufficiente della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita prova documentale né dell'atto di cessione, né dell'adempimento del regime di pubblicità imposto dall'art. 58 co. 2 TUB (secondo il quale *“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”*).

Il contratto di cessione presumibilmente stipulato in data 14.7.2017 non è mai stato prodotto dall'opposta, così come non è mai stato dato conto documentale della avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.

Il doc. 4 allegato al ricorso monitorio non è, a ben vedere, un estratto della Gazzetta Ufficiale, ma la scansione di un estratto apparentemente prelevato dal sito www.gazzettaufficiale.it nel quale si dà avviso di un atto di cessione in blocco stipulato tra _____ e _____

in data 14.7.2017 e si rinvia al sito Internet www.unicredit.it per l'elencazione dei crediti ceduti.

Il doc. 13 non contiene alcun specifico elemento di riconducibilità al contratto di cessione per cui è causa, è denominato “elenco debitori inclusi” ma non è in alcun modo documentalmente riferibile alla cessione del 14.7.2017, ad _____, ovvero al sito Internet www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html.

Il doc. 14 dimostra effettivamente che alla debitrice principale è collegato il codice identificativo 26867077 (*rectius*, 26867077.53), e ciò trova conferma dalla stessa visura della centrale rischi della Banca d'Italia per l'intestatario _____ Srl prodotta da parte opponente come proprio doc. 7, ma ancora una volta non aiuta a provare che il



credito per cui è causa (vantato nei confronti del debitore identificato con quel codice) sia compreso nell'oggetto della specifica cessione in blocco apparentemente stipulata in data 14.7.2017 (in ogni caso "con efficacia dal 14.7.2017") tra e (si ripete, dando per scontato che non rilevi l'allegazione di un distinto atto di cessione stipulato in data 20.11.2014 con S.r.l.).

non ha allegato le caratteristiche dell'atto di cessione presumibilmente stipulato in data 14.7.2017, ragion per cui non se ne può presupporre la natura di atto "di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile" (quantomeno ai fini di quanto evidenziato dalle richiamate Cass. 11.4.2017 n. 9250; ord. n. 8975 del 15.5.2020).

L'opposta, a fronte della contestazione degli opposenti, non ha mai prodotto documentazione relativa all'atto di cessione in giudizio, limitandosi a ribadire le difese svolte in punto di legittimazione nella comparsa di costituzione e risposta, anche in sede conclusionale.

A ciò si aggiunga l'ulteriore criticità rappresentata dal fatto che, come provato dall'estratto della stessa G.U. parte seconda n. 93 dell'8.8.2017 prodotto dalla parte opponente (suo doc. 41), nella stessa data risultano pubblicati in G.U. due avvisi di cessione da parte di , l'uno in favore di , l'altro in favore della terza società

Anche in tale ultimo caso i crediti oggetto di cessione sono indicati come le "attività finanziarie deteriorate" derivanti da contratti di mutuo, aperture di credito o finanziamenti e riferiti ad un intervallo temporale compreso tra il 1971 ed il 2016 e dunque solo parzialmente diverso da quello considerato nell'estratto di avviso asseritamente prodotto dall'opposta con proprio doc. 4 (che richiama il periodo dal 1975 al 2016).

Dal momento che il mutuo per cui è causa risale al 7.12.2010, era vieppiù onere dell'opposta chiarire e fornire prova di quale fosse l'effettivo titolare del credito,



ammessane la cessione.

In difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo emesso in suo favore va revocato nei confronti di entrambi gli opposenti, assorbiti rimanendo gli ulteriori motivi di opposizione nel merito.

Le spese del giudizio di opposizione – comprese i costi di ctu - seguono la soccombenza, e sono liquidati in ragione del valore del decreto opposto in applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022.

p.q.m.

il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'opposizione proposta da ' _____

_____ s.r.l. in persona del legale rappresentante e da _____ per i motivi esposti:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. /2018 (RG n. /2018) emesso in data 13.9.2018;
2. condanna _____ Srl, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere agli opposenti in solido tra loro le spese di lite, che liquida in € _____ per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore degli opposenti avv. Alessio Orsini, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 cpc;
3. pone definitivamente le competenze di ctu, liquidate con decreto del 27.10.2021, a carico di parte opposta _____

Così deciso in Rovigo, 7 novembre 2022

Il Giudice

dott. Pier Francesco Bazzega

